



COMUNE di SAN BARTOLOMEO in GALDO

Provincia di Benevento

Corso Roma, 30 – 82028 – C.F./P.IVA 00696400621

Sito Internet: www.comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it

P.e.c.: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it

SETTORE TECNICO

Tel. 0824 824601 – Fax 0824824650

Autorizzazione Paesaggistica n.1 del 07.05.2026

*Ai sensi dell'art.146 Parte III Capo IV del D Lgs n.42 del 22/1/2004
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137*

Oggetto: progetto dei lavori di "Valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle dell'abitato di Via Francesco Flora, delle traverse di Via Valfortore e altre" - CUP: G38H22000170001- CIG: B93155440A.

Richiedente: Comune di San Bartolomeo in Galdo

Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g, del D. Lgs n.42 del 22/1/2004 e s.m.i.

Il Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica

Visto:

- il DPR n.616/1977 che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la Protezione delle Bellezze Naturali di cui alla Legge 29 giugno 1939 n.1437;
- la Legge Regionale n.54 del 29/5/1980;
- la Legge Regionale n.65 del 1/9/1981;
- la Legge Regionale n.10 del 23/2/1982;
- la Legge n.431 del 8/8/1985 e s.m.i.;
- il D. Lgs n.267 del 18/8/2000;
- il D. Lgs n.42 del 22/1/2004;
- il DPCM del 12/12/2005;
- la Deliberazione di CC n.18 del 07.06.2024, avente ad oggetto: Nomina Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs n.42/2004;
- il Decreto Sindacale Prot. n. 6352 del 13/6/2024 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le attività di tutela paesaggistica.

Premesso che:

- alcune parti del territorio del Comune di San Bartolomeo in Galdo sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs n.42/2004;
- il Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), con nota prot. n.2847 del 18.03.2026, ha trasmesso la Relazione Paesaggistica, sottoscritta dall'Ing. Salvatore Bellizzi, finalizzata al rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n.42 del 22/1/2004, per l'esecuzione dei lavori di "Valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle dell'abitato di Via Francesco Flora, delle traverse di Via Valfortore e altre" in quanto l'opera a farsi ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142, comma 1, lettera g, del D. Lgs n.42 del 22/1/2004 e s.m.i.;
- la Commissione Locale per il Paesaggio, nominata con Deliberazione di CC n.18/2024 con Verbale n.1 del 24/03/2026, esaminato il progetto, ha espresso parere favorevole;
- con nota prot. n. 3051 del 24/03/2026 il sottoscritto ha trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento la documentazione di progetto e la relazione tecnica illustrativa, al fine di acquisire, ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D Lgs n.42/2004, il parere vincolante della Soprintendenza;

Visto la nota n. MIC|MIC_SABAP-CE_UO40|01/04/2026|0008765-P, acquisita da questo Ente con prot. n. 3369 del 01/04/2026, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in relazione al progetto specificato in oggetto, ha espresso, ai sensi dell'art.146 del D Lgs n.42/2004, **parere FAVOREVOLE** all'esecuzione dei lavori, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate al fine di migliorare l'inserimento delle opere nell'ambito sottoposto a tutela:

- 1) in fase di esecuzione dei lavori, non dovranno essere danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali dei luoghi;
- 2) al termine dei lavori, le aree funzionali al cantiere dovranno essere ripristinate, riportandole allo stato naturale ed operando il reimpianto delle essenze arboree e arbustive eventualmente espiantate.

Inoltre, con la suddetta nota, la soprintendenza in merito alla **tutela archeologica** ha espresso parere **FAVOREVOLE** all'esecuzione dei lavori, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- 1) tutti gli interventi di scavo e/ o movimento terra per le opere in progetto previste siano eseguiti in regime di assistenza scientifica qualificata da professionisti archeologi afferenti alla I fascia ministeriale, come da allegato 2 del D. M. n. 244 del 20/05/2019 il cui curriculum dovrà essere preventivamente trasmesso alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- 2) per l'esecuzione delle indagini sotto l'attuale piano di calpestio dovrà essere impiegato per gli strati superficiali un mezzo meccanico leggero attrezzato con benna liscia;

- 3) è obbligatorio inviare alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, e per conoscenza al Funzionario archeologo territorialmente competente, con cadenza settimanale, i report dell'assistenza archeologica in corso d'opera con individuazione delle lavorazioni sottoposte a controllo e documentazione fotografica di sintesi (estensione file in pdf);
- 4) per la raccolta degli esiti delle attività di assistenza archeologica in corso d'opera dovranno essere compilati i dati minimi previsti nel sistema Template GIS e caricati dal professionista sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia (si raccomanda di utilizzare sempre la versione più aggiornata scaricabile dal sito dell'Istituto Centrale dell'Archeologia), come previsto dalla normativa a decorrere dal 15/04/2024 e ribadito dalla Circolare DG-ABAP n. 9 del 28/03/2024;
- 5) qualora nel corso delle lavorazioni dovessero emergere evidenze archeologiche, è fatto obbligo di immediato invio, all'indirizzo di posta elettronica certificata di questa Soprintendenza e, per conoscenza, al Funzionario archeologo di zona, della relativa segnalazione corredata da una sintetica relazione contenente l'esatto posizionamento delle emergenze, una loro descrizione e definizione cronologica, nonché la documentazione fotografica utile all'inquadramento dell'evidenza, al fine di consentire a questa Soprintendenza di dettare le prescrizioni necessarie per la tutela archeologica, ivi comprese eventuali variazioni nel tracciato delle opere, l'esecuzione di indagini archeologiche anche in estensione e le misure eventualmente necessarie per garantire la conservazione in situ delle evidenze individuate;
- 6) la documentazione definitiva dovrà rigorosamente attenersi alle "Norme per la consegna della documentazione di scavo archeologico" e lo "Standard per il trattamento e la consegna dei reperti archeologici", editi sul sito internet della Soprintendenza: <https://sabapce-bn.cultura.gov.it/wpcontent/uploads/2023/12/Archeologia-Standard.pdf>. Si precisa che l'invio dei dati minimi al GNA non sostituisce in alcun modo la consegna della documentazione scientifica dell'intervento, nei formati digitali e cartacei di cui al link sopraindicato;
- 7) Ogni circostanza che, preliminarmente o nel corso dei lavori, venga a modificare i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il presente parere, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza competente contestualmente agli eventuali necessari adeguamenti/aggiornamenti del progetto, per il conseguente parere;
- 8) È fatto obbligo di effettuare formale comunicazione alla Soprintendenza (con anticipo di almeno 10 giorni lavorativi) da parte della committenza dell'inizio delle attività e di avvenuto affidamento dell'assistenza scientifica al professionista archeologo che è tenuto a prendere contatti con il funzionario responsabile del territorio. Contestualmente la committenza dovrà indicare anche i nominativi del/i responsabile/i dell'esecuzione delle opere, della D.L, del C.S.E.

Atteso che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta dal Comune di San Bartolomeo in Galdo;

Vista la vigente legislazione in materia paesaggistico-ambientale ed in particolare:

- il Decreto Legislativo n.42/2007 e s.m.i.;
- Il DPCM del 12/12/2005;

RILASCIA,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D Lgs n.42/2004 e s.m.i. e **fatti salvi i diritti di terzi**, alla ditta: **Comune di San Bartolomeo in Galdo,**

L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

per l'esecuzione dei lavori di **"Valorizzazione del territorio attraverso la messa in sicurezza delle infrastrutture a monte ed a valle dell'abitato di Via Francesco Flora, delle traverse di Via Valfortore e altre"** in conformità al progetto presentato, nonché in recepimento del parere favorevole espresso dalla Commissione locale per il paesaggio e del parere favorevole espresso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, **a condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni innanzi elencate.**

La presente autorizzazione:

- E' concessa ai soli fini della norma di tutela paesaggistica e non costituisce, pertanto, nulla osta di conformità urbanistica;
- Costituisce atto distinto e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme statali, regionali e comunali in materia edilizia ed urbanistica vigenti.
- E' **efficace per un periodo di cinque anni**, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- **Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione.**

Si dà atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D Lgs n.42/2004, la presente autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

DISPONE

ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D Lgs n.42/2004, la trasmissione del presente provvedimento a:

- Richiedente l'autorizzazione;

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
- Alla Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Governo del territorio, U.O.S. 212.02.01 - Pianificazione Paesaggistica, unitamente al parere reso dalla Soprintendenza suddetta;
- All'albo pretorio e sul sito web del Comune;
- Al Responsabile del settore Urbanistica del Comune interessato;
- di riportare il presente provvedimento nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.146 comma 13 del D Lgs 42/2004.

San Bartolomeo in Galdo, 07.05.2026

Il Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica

Ing. Vincenzo D'ONOFRIO